



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Prot. n.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento -

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti -

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Licenze ex art. 28 T.U.L.P.S. per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni ed altri equipaggiamenti destinati alle Forze Armate. Indicazioni.

~~~~~



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo: 557/PASU/013831/10179(33)  
Data 19/10/2021 Classifica 10170(33)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

## Riferimento:

- a) f.n. 559/C.14000-12982(40)6 del 30/08/1997
- b) f.n. 557/PAS/U/001805/10179(33) del 02/02/2012
- c) f.n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23/02/2018
- d) f.n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020

Come noto, con l'atto di indirizzo in riferimento *sub a)*, esigenze di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa e di garanzia della partecipazione al procedimento indussero a delegare permanentemente alle SS.LL. la competenza al rilascio delle licenze ex art. 28 T.U.L.P.S..

Con la medesima direttiva era stato raccomandato di trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S. al fine di consentire a questo Ufficio di poter appropriatamente esercitare la funzione di coordinamento e indirizzo in materia.

Il puntuale e prezioso rispetto di tale indicazione consente tuttora a quest'Ufficio di monitorare ed intervenire agevolmente, laddove si renda necessario, con la diffusione di direttive tese, da un lato, ad uniformare l'applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale, dall'altro, ad impartire specifiche disposizioni di aggiornamento in ordine alla materia sottoposta allo speciale regime autorizzatorio previsto dall'art. 28 T.U.L.P.S..

Ed è proprio dall'esame delle autorizzazioni periodicamente trasmesse al dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza (da ora in poi Ufficio IV - PAS), che è emerso il perdurare di difficoltà interpretative dell'esatto perimetro del disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S..

In particolare, dalla lettura delle licenze pervenute si è avuto modo di appurare che, talvolta, oggetto dell'autorizzazione concessa dalle SS.LL. ai sensi del richiamato art. 28 T.U.L.P.S. è l'attività di *intermediazione*, da e per l'estero, di armi da guerra e materiale di armamento.

Al riguardo, si rammenta che la licenza per lo svolgimento di tale attività non è prevista<sup>1</sup> né disciplinata dal Testo unico delle leggi di p.s.. Essa, pertanto, non può essere rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del medesimo Testo unico.

Il quadro normativo vigente in materia, invero, affida al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento - (da ora in poi UAMA), la competenza a rilasciare singole autorizzazioni per l'attività di intermediazione, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 recante

<sup>1</sup> Diversamente da quanto accade per le armi comuni da sparo, per le quali il nuovo art. 31 bis disciplina espressamente l'attività di intermediazione.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

*"Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105".*

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato all'iscrizione degli operatori economici interessati ad operare nel settore dei materiali di armamento nel Registro Nazionale delle Imprese (da ora in poi R.N.I.), istituito presso il Ministero della Difesa – Segretariato generale della Difesa<sup>2</sup> – e disciplinato dagli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

L'art. 4 della citata legge 185/1990, così come modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, rinvia, per le modalità di iscrizione al R.N.I., al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*.

L'art. 128, primo comma, lettera f), del sopracitato D.P.R. stabilisce che la domanda di iscrizione al R.N.I. debba essere corredata, tra l'altro, dalla *"licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento"*.

La disanima dei titoli concessi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel settore delle armi da guerra offre il destro per segnalare all'attenzione un'ulteriore questione.

Si è, infatti, potuto notare che le autorizzazioni in questione, spesso, non riportano l'indicazione dei locali dove viene svolta l'attività. Ciò sulla base dell'assunto, sostenuto dall'istante, per cui l'intermediazione non necessiterebbe di una sede fissa.

Si segnala che tale prassi amministrativa non appare in linea con il vigente quadro normativo.

Sul punto, e fermo restando quanto sopra detto, si fa presente che il combinato disposto degli artt. 34, 36 e 37 del Regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 richiede espressamente che l'interessato disponga di locali da destinare a sede della propria attività (in tal senso la direttiva *sub c)*).

Tale conclusione è del resto in linea con la previsione dell'art. 16 T.U.L.P.S., che prevede la possibilità di svolgimento dei controlli da parte degli Ufficiali e Agenti di P.S., in ogni tempo e senza limitazioni, nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dall'Autorità.

<sup>2</sup> Cfr. art. 44, punto 2, D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) *"Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento"*.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

È evidente che il rilascio della licenza, senza l'indicazione della sede dell'attività, svuoterebbe del tutto questa fondamentale attività di controllo.

Le considerazioni svolte implicano che, ai fini della concessione dell'autorizzazione ex art. 28 T.U.L.P.S. per le attività tipizzate dalla norma (fra le quali, lo si ribadisce, non c'è l'intermediazione delle armi da guerra, tipo guerra e dei materiali di armamento), l'indicazione dei locali dove si svolge l'attività di impresa è un elemento essenziale.

Nel caso di mancata indicazione di tali elementi, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990, l'integrazione dell'istanza.

In caso di inottemperanza all'invito a completare la domanda, sarà giocoforza procedere, previo preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990, alla reiezione dell'istanza.

L'occasione è, altresì, propizia per rammentare che il titolo di polizia ex art. 28 T.U.L.P.S. non abilita alla fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di esplosivi destinati all'armamento delle Forze armate, di polizia o che costituiscono, comunque, materiale d'armamento.

Pertanto, le imprese interessate a svolgere qualunque tipologia di attività che abbia ad oggetto materiale d'armamento esplosivo sono tenute a munirsi, oltre che della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S., anche dei titoli di cui agli artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. per il cui rilascio sono prescritti specifici requisiti di sicurezza afferenti proprio all'organizzazione dell'impresa (in tal senso, per la parte di interesse, le direttive *sub c)* e *sub d)*).

Si richiama quindi la particolare attenzione affinché queste indicazioni siano seguite nella redazione delle licenze ex art. 28 T.U.L.P.S..

Eventuali aspetti di criticità potranno essere portati al vaglio dell'Ufficio IV - PAS nelle forme e nelle modalità già descritte con atto indirizzo n. 557/PAS/U/012106/12982.LEG del 27.10.2020, recante ad oggetto: "Nuovo modello della "polizia amministrativa di sicurezza" - Indicazioni procedurali per la sottoposizione di quesiti e richieste di pareri da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.", cui si rimanda.

Tali segnalazioni potranno essere, infatti, utili per l'azione di aggiornamento del quadro degli indirizzi applicativi che questo Dipartimento sta portando avanti, oramai, da alcuni anni.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni qui fornite, significando che, come di consueto, l'Ufficio IV - PAS resta a disposizione per ogni ulteriore contributo ritenuto utile e necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*Gambacurta*